



---

Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

---

Berna, 19 luglio 2010

**Embargo: 19.7.2010 17h30**

## **PROCEDURA D'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEL CASO UBS**

### **A-4013/2010: Decisione del Tribunale amministrativo federale nella causa cliente UBS contro Amministrazione federale delle contribuzioni**

**In una decisione pilota del 15 luglio 2010 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso di una cliente di UBS che voleva impedire la trasmissione dei suoi dati bancari alle autorità fiscali statunitensi. Il TAF è giunto alla conclusione che l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente la domanda d'assistenza amministrativa relativa a UBS, approvato dal Parlamento il 17 giugno 2010 (Trattato 2010), è vincolante per il TAF ai sensi dell'articolo 190 della Costituzione federale. Il Trattato 2010 dovrebbe in ogni caso essere applicato anche se dovesse violare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Costituzione federale e le leggi federali. Nel caso concreto, il TAF ha ritenuto adempiute le condizioni per concedere l'assistenza amministrativa previste dal Trattato 2010. La decisione del TAF non può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale.**

Il 19 agosto 2009 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno concluso l'Accordo concernente la domanda d'assistenza amministrativa presentata dall'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti relativa a UBS (SA Accordo 2009, RU 2009 5669). A seguito della sentenza pilota A-7789/2009 del TAF del 21 gennaio 2010 il Consiglio federale ha concluso il 31 marzo 2010 un Protocollo d'emendamento per la revisione dell'Accordo 2009 (Protocollo 2010, RU 2010 1459). L'Accordo 2009 e il Protocollo 2010 sono stati approvati dall'Assemblea federale con il decreto federale del 17 giugno 2010 (RU 2010 2907). La versione consolidata dell'Accordo 2009 e del Protocollo 2010 è denominata Trattato 2010 (RS 0.672.993.612).

Il TAF ha rilevato che secondo l'articolo 190 della Costituzione federale (Cost.) il diritto internazionale è determinante per le autorità incaricate dell'applicazione del diritto, quindi lo è anche il Trattato 2010 che appartiene pure al diritto internazionale. Non occorre verificare la compatibilità delle norme di diritto internazionale con la Cost. e le leggi federali, se il diritto internazionale è più recente. Il Trattato 2010 dovrebbe essere pertanto applicato anche se dovesse violare la Cost. e le leggi federali.

Nel caso concreto, che concerne la trasmissione di dati bancari nell'ambito di una procedura d'assistenza amministrativa fiscale, si rivelano determinanti le disposizioni di

diversi trattati internazionali: il Trattato 2010, l'articolo 26 della Convenzione contro la doppia imposizione fra la Svizzera e gli Stati Uniti (CDI-USA96,, RS 0.672.933.61) e l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), che comprende, fra l'altro, anche la protezione dei dati personali. Per determinare la relazione gerarchica fra le norme dei singoli trattati internazionali bisogna basarsi unicamente sulle regole dell'articolo 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (CV, RS 0.111): il diritto internazionale non conosce una gerarchia materiale fra le diverse norme ad eccezione del diritto internazionale imperativo, il cosiddetto *ius cogens*. Le norme del Trattato 2010 prevalgono quindi sull'insieme delle altre norme di diritto internazionale, in particolare anche sull'articolo 8 CEDU, poiché questa disposizione non contiene norme imperative (*ius cogens*).

Il TAF ha inoltre accertato che anche ipotizzando un'applicazione dell'articolo 8 cpv. 1 CEDU, le premesse per una limitazione dell'applicazione di tale articolo, giusta il secondo capoverso, sarebbero adempite: alla luce della giurisprudenza della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il Trattato 2010 costituirebbe una base legale sufficiente, tanto più che le disposizioni relative all'assistenza amministrativa appartengono al diritto procedurale. Inoltre, gli interessi economici in gioco per la Svizzera e l'interesse a soddisfare gli obblighi di diritto internazionale sottoscritti prevarebbero sugli interessi privati della cliente UBS a mantenere il segreto sulla propria situazione patrimoniale.

In seguito il TAF ha confermato che nella fattispecie si tratta di un caso che appartiene alla categoria 2/A/b secondo l'allegato del Trattato 2010 (illecito fiscale continuato e grave). Il TAF ha constatato quindi che la domanda d'assistenza amministrativa risponde alle esigenze legali e ha ritenuto adempiti i criteri definiti nell'allegato del Trattato 2010 per la concessione dell'assistenza amministrativa nel caso in questione. Il TAF non è entrato nel merito della questione a sapere, se i criteri contenuti nel Trattato 2010 per il calcolo del reddito sono da ritenere appropriati, poiché tali criteri sono vincolanti per il TAF ai sensi dell'articolo 190 Cost.

### **Il Tribunale amministrativo federale**

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e di una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.

### Per maggiori informazioni

Andrea Arcidiacono, responsabile della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berna  
Tel: 058 705 29 86; Cellulare: 079 619 04 83, [andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch](mailto:andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch)